SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Regione Lombardia

Università «Federico II» di Napoli

Libera Università di lingue e comunicazione di Milano

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

Ministero delle finanze

DECRETO 13 marzo 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate» che le società semplici in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dalle società di persone ed equiparate soggette alle predette imposte.

DECRETO 13 marzo 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti.

DECRETO 13 marzo 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dagli enti soggetti alle predette imposte.

Da 00A3489 a 00A3491

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **72.**

Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma 1.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.

2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.

Art. 3.

Condizioni di lavoro

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.

2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività del settore edilizio individuate nell'allegato *A* del presente decreto legislativo.

3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.

Art. 4.

Applicabilità alle imprese di lavoro temporaneo

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purché durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo.

2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997 non è richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia.

3. L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla richiesta dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio dell'attestazione è disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comm 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione

1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle disposizioni del presente decreto l'organismo nazionale competente è la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni provinciali del lavoro.

Art. 6.

Giurisdizione

1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano può far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.

2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita l'autorità giudiziaria italiana, non si applica l'articolo 410 del codice di procedura civile.

Art. 7.

Verifica

1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamnente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO *A*
(riferimento art. 3, comma 2)

Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

1) scavo;

2) sistemazione;

3) costruzione;

4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;

5) assetto o attrzzatura;

6) trasformazione;

7) rinnovo;

8) riparazione;

9) smantellamento;

10) demolizione;

11) manutenzione;

12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;

13) bonifica.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è stata pubblicata nella GUCE n. L 18/1 del 21 gennaio 1997.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

Note all' art. 4:

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca «Norme in materia di promozione dell'occupazione». L'art. 2 della predetta legge così recita:

«Art. 2 *(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).* — 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali e succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 3, della predetta legge così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previsti dai contratti e accordi collettivi deve promuovere anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

Nota all'art. 7:

— Per la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi nelle note alle premesse. L'art. 1, comma 4, della predetta legge così recita:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

00G0113

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 2000, n. **73.**

Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. L'Autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito «Autorità».

2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

4. È necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

5. Il rilascio della licenza è necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.

Art. 2.

Procedura di rilascio della licenza individuale

1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorità una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.

2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorità, che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.

4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.

5. La licenza individuale non può essere rilasciata se gli amministratori della società richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

6. Il rilascio di licenza individuale a società non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.

8. La licenza individuale ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorità.

Art. 3.

Obblighi connessi alla licenza individuale

1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 è tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione all'Autorità;

c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

d) ad adottare un sistema di contabilità separata e certificata che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;

e) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

f) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo;

g) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.

Art. 4.

Obblighi di servizio universale

1. L'Autorità di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessità, può disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilità di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 5.

Contributi

1. La licenza individuale, nonché le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:

a) per l'istruttoria della pratica;

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività.

3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti:

a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;

b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;

c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.

4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Pubblico registro

1. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 7.

Controlli e verifiche

1. Il titolare di licenza individuale è sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facoltà di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalità di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attività oggetto della licenza.

2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.

Art. 8.

Sospensione - revoca - decadenza

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, può essere sospesa fino a trenta giorni.

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dalla licenza individuale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4. L'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, è consentita la prosecuzione dell'attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125

ALLEGATO 1
(articolo 2)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
cittadinanza ....

società/ditta ....
sede ....
codice fiscale e partita IVA ....
nazionalità ....

dati del rappresentante legale ....
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
codice fiscale ....

Chiede

(ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e del decreto del Ministro delle comunicazioni ....) il rilascio di una licenza individuale, con validità di anni........... (massimo sei), per lo svolgimento del seguente servizio:

....
....

Dichiara

a tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

1) al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali;

3) al numero e tipo di licenze individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE;

4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari;

5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonché ai parametri di qualità del servizio stesso.

Allega:

a) certificato di nazionalità della società della ditta;

b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della società richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 2;

e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato;

f) bilancio dell'ultimo esercizio; nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno;

g) attestato dell'avvenuto versamento dei contributi di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, limitatamente alle spese amministrative di istruttoria.

Si impegna:

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;

3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni .... ;

4) a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo.

Notizie facoltative:

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale):

....

segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni:

....

data ....

Timbro del richiedente

....

ALLEGATO 2
(allegato 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto ....
nato a ....
residente in .... via .... n. ....
nella qualità di ....
....

Dichiara:

in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

Cognome e nome	Grado di parentela	Nato a	il
....	(*)	....	....
....	(*)	....	....
....	(*)	....	....
....	(*)	....	....

ovvero: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(Data) ....

(Firma) ....

(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

— Per opportuna conoscenza si riporta l'allegato *B* della predetta legge n. 25/1999:

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità di servizio»:

«Art. 2 *(Autorità di regolamentazione).* — 1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l'ambito dei servizi riservati;

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1; comma 2, lettera *h),* e ne cura la pubblicaz:ione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti».

«Art. 5 *(Licenza individuale).* — 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale.

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di novanta giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) "rete postale pubblica": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: *a)* la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; *b)* il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; *c)* la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;

c) "punto di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica;

d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;

e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

f) "invio postale": l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari, nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

h) "pubblicità diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *p),* consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indizizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

l) "invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;

n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

o) "fornitore del servizio universale": l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;

p) "prestatori del servizio universale": i soggetti che forniscono prestazioni singole dei servizio universale;

q) "autorizzazioni": ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" "oppure di licenza individuale" definite come segue:

1) per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorità di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;

r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo;

s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;

t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

u) "esigenze essenziali": le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonché la tutela della vita privata».

«Art. 3 *(Servizio universale).* — 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso;

d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell'utenza».

«Art. 4 *(Servizi riservati).* — 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.

2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata.

3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.

4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica».

Nota all'art. 2:

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano note all'art. 2.

— L'art. 10 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:

«Art. 10 *(Fondo di compensazione).* — 1. È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso e nella mira in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale — con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea — che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati.

4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— L'art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:

«Art. 15 *(Contributi).* — 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è il seguente:

«Art. 21 *(Sanzioni).* — 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.

3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni».

00G0114

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2000.

Nomina di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Giacomo Basso, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi, settore artigianato, su designazione della Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1999, con il quale il dott. Giovanni Zoroddu è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settore industria, in sostituzione del dott. Mauro Nobilia;

Vista la nota n. 3632 in data 6 dicembre 1999, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che l'Unione generale del lavoro ha designato il dott. Oreste Tofani, in sostituzione del dott. Giovanni Zoroddu, dimissionario;

Vista la nota n. 3895 in data 3 gennaio 2000, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confederazione autonoma sindacati artigiani ha designato il dott. Paolo Melfa, in sostituzione del dott. Giacomo Basso, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, i seguenti rappresentanti:

dott. Oreste Tofani, in rappresentanza dei lavori dipendenti, settore industria, in sostituzione del dott. Giovanni Zoroddu;

dott. Paolo Melfa, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, settore artigianato, in sostituzione del dott. Giacomo Basso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma addì, 11 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 146

00A3642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2000.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2000 è determinato in 10.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

cavaliere di gran croce, n. 30;

grande ufficiale, n. 200;

commendatore, n. 1.040;

ufficiale, n. 1.800;

cavaliere, n. 6.930.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 178.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma addì, 3 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

00A3643

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 2000.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 3046).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2000 con il quale è stato disposto fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nello stesso comune di Niscemi;

Vista la propria ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, concernente «Interventi urgenti volti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi», e le successive ordinanze concernenti modifiche ed integrazioni, n. 2720 del 28 novembre 1997, n. 2731 del 22 gennaio 1998, n. 2862 dell'8 ottobre 1998, n. 2970 del 1° aprile 1999 e n. 3022 del 17 novembre 1999;

Visto l'art 8-*bis* «Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi» del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Ravvisata la necessità di modificare ed integrare ulteriormente le previsioni di dette ordinanze e per assicurare l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato a seguito del dissesto che ha interessato parte dell'abitato di Niscemi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 7, comma 1 di cui al capo III dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999 è così sostituito:

«Il contributo concesso a favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, le cui modalità di erogazione sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1° aprile 1999, è assentito anche ai diretti discendenti o ascendenti, entrambi di primo grado, dei proprietari degli immobili da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, aventi un nucleo familiare autonomo, nel caso in cui le stesse unità immobiliari risultassero, alla data del 12 ottobre 1997, adibite ad uso di residenza principale degli stessi e concesse in comodato, risultante da idonea documentazione».

2. L'art. 7, comma 2 e l'art. 8 di cui al capo III dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999 sono revocati.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/97 prorogato con l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2862/98 è ulteriormente prorogato per un periodo di dodici mesi. Per i soggetti che risultino in possesso della documentazione utile per accedere al contributo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970

del 1° aprile 1999, tale termine è ulteriormente limitato al tempo necessario a concludere le relative procedure di assegnazione del contributo; per i restanti proprietari o affittuari, l'erogazione del contributo è limitata al tempo occorrente alla sistemazione in alloggi popolari.

2. L'onere relativo al comma 1 valutato nella misura massima di L. 750.000.000 è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353). Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n. 2703/97, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2731/98, è autorizzato, nelle more dell'accredito del finanziamento anzidetto, ad anticipare al comune di Niscemi le somme necessarie per l'erogazione dei contributi a valere sulle disponibilità della contabilità speciale.

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1° aprile 1999 è così modificato:

«Il contributo è calcolato sulla base della superficie lorda dell'immobile comprensiva dei vani scala ed ingresso, se ad uso esclusivo del nucleo familiare. Sono inoltre computate anche le superfici non residenziali, quali balconi, garage, magazzini, e simili, purché siano annesse ai fabbricati in questione e non superino la misura massima del 30% di quella residenziale come sopra calcolata. La superficie complessiva sulla quale corrispondere l'intero contributo non potrà comunque superare 200 metri quadri».

2. L'accertamento della superficie dell'immobile ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2970 del 1° aprile 1999, deve risultare da atti ufficiali (catastali, ecc.) e, nell'eventualità che tali atti siano indisponibili, può essere effettuato mediante apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri.

3. Il contributo massimo ammissibile di cui al presente articolo, è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per il conseguimento del contributo, ivi compreso il costo delle eventuali perizie tecniche.

4. Il termine di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2970 del 1° aprile 1999, è prorogato di mesi sei.

Art. 4.

1. Il commissario delegato provvede alla nomina del coordinatore della commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, tra i membri della commissione stessa, in sostituzione del prof. Letterio Villari, dimissionario, che permane nella qualità di componente.

2. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 è integrato con il seguente comma:

«1-*bis*. Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n. 2703/97 ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2731/97, può avvalersi per le attività di cui al precedente comma, di personale dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta. Per l'espletamento della suddetta attività è riconosciuto al predetto personale un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nella misura massima di 100 ore mensili complessive».

3. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 è sostituito con il seguente comma:

«Il costo delle attività di cui ai commi 1, 1-*bis* e 3 non potrà superare il limite complessivo di spesa di lire 2,1 miliardi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A3541

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2000.

Iscrizione, radiazione e variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE - inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Ritenuto che occorre provvedere, su precisazione della ditta fornitrice, alla variazione di denominazione di alcuni sigaretti iscritti in tariffa con decreto direttoriale del 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 20 dicembre 1999;

Ritenuto altresì di dover procedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di trinciati per pipa;

Ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A, B* e *C,* fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato:

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)		Imposta di consumo		Imposta sul valore aggiunto		Importo spettante al rivenditore (aggio)		Tariffa di vendita al pubblico	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
790.233	408,12412	361.100	186,49259	261.667	135,13956	157.000	81,08373	1.570.000	810.84
1.187.867	613,48366	542.800	280,33280	393.333	203,13971	236.000	121,88383	2.360.000	1.218,84

Art. 2.

La denominazione delle sottoindicate marche di sigaretti altri è variata come segue:

da Agio Axx filter regular a Axx filter regular (conf. da 10 pezzi);
da Agio Axx filter flavour a Axx filter flavour (conf. da 10 pezzi);
da Agio Axx filter flavour a Axx filter flavour (conf. da 2 pezzi).

Art. 3.

Le seguenti marche di trinciati per pipa sono radiate dalla tariffa di vendita:

Mac Baren Vanilla Cream (50 gr.) - cod. 164;
Mac Baren Vanilla Cream (5 gr.) - cod. 179.

Art. 4.

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo per pipa sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A, B* e *C,* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sig.tta	Condensato mg/sig.tta	Lit./Kg conv.le	Prezzo pacchetto da 20
	—	—	—	—
BF Lights	0,7	8	240.000	4.800
BF Ultra One	0,1	1	240.000	4.800

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B)*

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./Kg. conv.le —		Lit./conf. —
Pedroni Leggero	220.000	(conf. da 5 pezzi)	5.500
Longchamp Corona	800.000	(conf. da 2 pezzi)	8.000
Longchamp Corona	800.000	(conf. da 5 pezzi)	20.000
Cruzeros Panatella	1.380.000	(conf. da 25 pezzi)	172.500
Cruzeros Corona	1.580.000	(conf. da 25 pezzi)	197.500
Cruzeros Robusto	1.640.000	(conf. da 25 pezzi)	205.000
Cruzeros Churchill	1.940.000	(conf. da 25 pezzi)	242.500
Cruzeros Lonsdale	2.000.000	(conf. da 25 pezzi)	250.000
Cruzeros Grand Corona	2.360.000	(conf. da 25 pezzi)	295.000
Aristoff Black Churchill Connecticut Shade Wrapper	3.600.000	(conf. da 1 pezzo)	18.000
Aristoff Black Churchill Brazilian Maduro Wrapper	3.600.000	(conf. da 1 pezzo)	18.000
Aristoff Black Churchill Genuine Cameroon Wrapper	3.600.000	(conf. da 1 pezzo)	18.000
Aristoff Black Robusto Connecticut Shade Wrapper	3.000.000	(conf. da 1 pezzo)	15.000
Aristoff Black Robusto Brazilian Maduro Wrapper	3.000.000	(conf. da 1 pezzo)	15.000
Aristoff Black Robusto Genuine Cameroon Wrapper	3.000.000	(conf. da 1 pezzo)	15.000
Aristoff Black Corona Connecticut Shade Wrapper	2.800.000	(conf. da 1 pezzo)	14.000
Aristoff Black Corona Brazilian Maduro Wrapper	2.800.000	(conf. da 1 pezzo)	14.000
Aristoff Black Corona Genuine Cameroon Wrapper	2.800.000	(conf. da 1 pezzo)	14.000
Arturo Fuente Cubanitos	1.200.000	(conf. da 10 pezzi)	60.000
Arturo Fuente Exquisitos Maduro	1.570.000	(conf. da 50 pezzi)	392.500
Bauzà Petit Corona	2.500.000	(conf. da 25 pezzi)	312.500
Bauzà Robustos	3.200.000	(conf. da 25 pezzi)	400.000
Cuesta Rey Pyramid n. 9	5.200.000	(conf. da 5 pezzi)	130.000
Cuesta Rey Dominican Pyramid n. 9 Maduro	5.200.000	(conf. da 10 pezzi)	260.000
Garcia Y Vega Barons	440.000	(conf. da 5 pezzi)	11.000
Nat Sherman Carpe Diem	5.500.000	(conf. da 10 pezzi)	275.000
Nat Sherman Tipped Cigars	3.200.000	(conf. da 30 pezzi)	480.000
Graycliff Presidente	7.200.000	(conf. da 25 pezzi)	900.000
Graycliff Pirate	7.200.000	(conf. da 25 pezzi)	900.000
Graycliff P.G.	6.400.000	(conf. da 25 pezzi)	800.000
Graycliff Elegante	5.600.000	(conf. da 25 pezzi)	700.000
Graycliff Coronas Especiales	4.400.000	(conf. da 25 pezzi)	550.000
Macanudo Lords Cafe	2.600.000	(conf. da 25 pezzi)	325.000
Macanudo Diplomat Cafe	3.000.000	(conf. da 25 pezzi)	375.000
Macanudo Majesty Cafe	3.400.000	(conf. da 25 pezzi)	425.000
Macanudo Robust Ascots	800.000	(conf. da 10 pezzi)	40.000
Macanudo Robust Lords	2.800.000	(conf. da 25 pezzi)	350.000
Macanudo Robust Diplomat	3.200.000	(conf. da 25 pezzi)	400.000

Sigaretti naturali:	Lit./Kg. conv.le —		Lit./conf. —
Hojo De Monterrey De Jose Gener Excalibur-Cigarillos	600.000	(conf. da 20 pezzi)	30.000
Macanudo Miniatures	700.000	(conf. da 8 pezzi)	14.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./Kg. conv.le —		Lit./conf. —
Don Renè Robusto	2.200.000	(conf. da 3 pezzi)	33.000
Don Renè Torpedo	2.400.000	(conf. da 4 pezzi)	48.000

Sigaretti naturali:	Lit./Kg. conv.le —		Lit./conf. —
Cojimar Vanilla Flavored	400.000	(conf. da 20 pezzi)	20.000

TABACCO DA FUMO

(*Tabella C*)

(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per pipa:	Lit./Kg. conv.le —		Lit./conf. —
Ashton Type 3	330.000	(conf. da 50 gr.)	16.500
Ashton Type 6	330.000	(conf. da 50 gr.)	16.500
Ashton Old London	330.000	(conf. da 100 gr.)	33.000
Ashton Black Parrot	330.000	(conf. da 100 gr.)	33.000
Rattray's Terry Red	340.000	(conf. da 50 gr.)	17.000
Rattray's Charles Mixture	340.000	(conf. da 50 gr.)	17.000
Rattray's High Society	340.000	(conf. da 50 gr.)	17.000
Rattray's Sweet Fragrant	340.000	(conf. da 50 gr.)	17.000
Rattray's Black Virginia	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Rattray's Brown Clunee	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Rattray's Dark Fragrant	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Rattray's Hal O'The Wynd	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Rattray's Jocks Mixture	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Rattray's Marlin Flake	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Rattray's Old Gowrie	340.000	(conf. da 100 gr.)	34.000
Robert McConnel Pure Latakia	420.000	(conf. da 50 gr.)	21.000
Robert McConnel Black & Gold	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Maduro	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Oriental	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Red Virginia	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Scottish Blend	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Scottish Cake	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Scottish Flake	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Glen Piper Mellow Aromatic	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Robert McConnel Special London Mature	360.000	(conf. da 50 gr.)	18.000
Mac Baren Mild Choice	320.000	(conf. da 40 gr.)	12.800

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 14

00A3639

DECRETO 7 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 329 del 25 febbraio 2000, con la quale l'ufficio del registro di Lucera ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nelle giornate di sabato 26 febbraio e lunedì 28 febbraio 2000, per consentire i collegamenti con l'anagrafe tributaria del nuovo sistema informatico previsto per l'attivazione — a decorrere dal giorno 29 febbraio 2000 — dell'ufficio delle entrate della medesima città di Lucera;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucera in data 26 febbraio 2000 e 28 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 marzo 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A3549

DECRETO 7 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 888 del 25 febbraio 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lucera ha rappresentato la necessità di interdire l'accesso al pubblico al proprio ufficio nelle giornate di sabato 26 febbraio e lunedì 28 febbraio 2000, per consentire i collegamenti con l'anagrafe tributaria del nuovo sistema informatico previsto per l'attivazione — a decorrere dal giorno 29 febbraio 2000 — dell'ufficio delle entrate della medesima città di Lucera;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lucera in data 26 febbraio 2000 e 28 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 marzo 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A3550

DECRETO 8 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 4 marzo 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 4 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 8 marzo 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A3542

DECRETO 16 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di La Spezia.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENALE DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il fax dell'ufficio del territorio di La Spezia datato 4 marzo 2000, con il quale è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio ipotecario del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giomo 4 marzo 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 MARZO 2000

Regione Liguria:

ufficio del territorio di La Spezia - servizio ipotecario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A3552

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 marzo 2000.

Elenco degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministro della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1999, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 gennaio 1999, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2000, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;

Decreta:

In attuazione delle norme citate in premessa, è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2000, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il Ministo: BINDI

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABBOTT SpA Campoverde di Aprilia LT	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA SpA Via S.Antonio 61 Pisa	Via Padre Bersanti 3, Ospedaletto (PI)	Polveri – solo confezionamento di capsule-compresse-granulati
ABOCA di Mercati Valentino & C.s.s. Loc. Aboca 20, S Sepolcro (AR)	Loc. Aboca 20 ,San Sepolcro (AR)	Prodotti in polvere – granulati - compresse–capsule- prodotti in forma liquida
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SpA Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
ACQUA VERA SpA Via Valsugana 5, San Giorgio in Bosco (PD)	Via Valsugana 5, San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
AGROFIL s.c.a r.l. Viale A. Alagona 37 Catania	Contrada Passo Martino S.P. 69, Km 97,4 Catania	Omogeneizzati e liofilizzati di carne - frutta – verdura
ALFA OMEGA Srl Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A, Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida – capsule – soluzioni con polveri nel tappo serbatoio
ALMO PHARMA Srl Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Polveri-granulati-prodotti in forma liquida- capsule -compresse
ALPROMA Srl Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
ALSO SpA Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati – barrette – capsule - compresse – prodotti in forma liquida
AUDISIO INDUSTRIE ALIMENTARI SPA Via Torino 53 Fossano (CN)	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
AZ. MUNIC. CENTR. LATTE MILANO Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti UHT-creme-budini-yogurt-preparazioni a base di latte
B & C Srl Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi – polveri
BARBERO s.n.c. di Barbero Rag.Alberto & C Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA Alimentare SpA Viale Barilla 3/A, Parma	Via Mantova 166, località Perdignano Parma	Paste dietetiche
BESTFOODS ITALIA Spa v.S.Andrea 19 - Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne, vegetali - prodotti dolciari- formaggi fusi

BIODIET Srl Via Donatello 26 Loc.Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse-capsule-granulati – prodotti in forma liquida
BIOFARMA Srl Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule- compresse –polveri
BODY SPRING Srl Via Circonvallazione Bran 40 Caprino Veronese (VR)	Via Circonvallazione Bran 40, Caprino Veronese (VR)	Capsule-solo confezionamento di compresse.
BONOMELLI Srl Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1, Dolzago (LC)	Polveri
BOSCHI LUIGI & FIGLI SpA Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38, Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI SpA Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
C. L .C. Cooperativa Lomellina Cerealicoltori Soc. Coop. a r.l. Via Partigiani 72, Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8, Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CARAPELLI FIRENZE SpA Via B. Cellini 75, Loc.Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B.Cellini 75, Loc.Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Olii dietetici
CELIAPAN di G. Grassi Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine- pani dietetici
CEREALVIT Srl Via Grandi 22,Truccazzano(MI)	Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CHIARI E FORTI SpA Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Olii dietetici
CHIARI E FORTI SpA Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A Parma	Prodotti da forno
CHIMICOR Srl Via Veneto54 -Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12, Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA Bevande Italia SpA Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50, Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI PERUGIA SpA Via dell'Aeroporto 7, Petrignano d'Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto 7, Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
CONFRUIT G SPA Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta – bevande
CONSERVE ITALIA S.c.ar.l. Via P.Poggi 11, S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA S.car.l. Via P.Poggi 11, S.Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 , Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida

COSMO SpA P.zza della Repubblica 3 Milano	Via C.Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse-capsule-granulati polveri-tavolette-liquidi
D. LAZZARONI & C. Div. G.Citterio Sal. SpA Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4, Uboldo (VA)	Prodotti da forno
DALLAGLIO Srl Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE ITALIANA SpA Via F. Filzi 25, Milano	Via Roma 9, Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici
DEL VERDE SpA Zona.Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DELSER Industria Dolciaria SpA Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno
DIALCOS Spa Via V. Veneto 29 Ter Padova	Via Vittorio Veneto 27, Due Carrare (PD)	Polveri - granulati
DIETETICS PHARMA Srl Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12, Milano	Prodotti in forma liquida
DILAT SpA Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida-latti e prep.a base di latte-prodotti vegetali liquidi
DOCTEUR NATURE Srl Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Polveri – compresse – capsule – capsule con olii – liquidi
DOLCIARIA CASTELCREM Srl Via Kennedy 12, Castelleone (CR)	Via Kennedy 12, Castelleone (CR)	Solo confezionamento di polveri – granulati – confetti – tavolette; prodotti dolciari: caramelle
DR. A .TORRE FARMACEUTICI Srl Viale E. Forlanini 15, Milano	Viale E. Forlanini 15, Milano	Polveri - liofilizzati
DR. F. FIORI & C. s.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G, Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse – confetti – granulati – liquidi
DR. OTTOLENGHI & C Srl Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri _compresse-tavolette-capsule- confetti
DR. SCHAR Srl Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni E di M. Gerosa Srl Via P.Nenni 12, Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12, Castelletto Ticino (NO)	Polveri – granulati – compresse - capsule – prodotti in forma liquida
E- PHARMA TRENTO SpA Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 2 Ravina (TN)	Compresse- granulati
ELAH-DUFOUR Srl Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73, Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle – pastigliaggi – cioccolato
ESI SpA P.zza Velasca 5, Milano	Via delle industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida-polveri- granulati- compresse-capsule

EUDINAMIS di Bruno Pari Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri-capsule-compresse
EUROLAT SpA Via Fondi di Monastero 262 Roma	S.S. Emilia km 154, Località S.Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia-latti arricchiti
EUROMED Srl Via Napoli 101, Napoli	Via Napoli 101, Napoli	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
F.LLI DE CECCO di Filippo Fara S.Martino SpA Zona industriale, Fara S. Martino (CH)	Zona industriale, Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
F.LLI FEDERICI SpA S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	Paste dietetiche
FACE LABORATORI FARMACEUTICI Srl Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida – polveri-compresse – granulati
FARMACEUTICI PROCEMSA SpA Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida – polveri-compresse – capsule- granulati
FERRERO SpA Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Prodotti dolciari: creme – barrette – pastigliaggi
FINDERM FARMACEUTICI SAS Viale A.De Gasperi 165/B Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri-capsule-compresse
FINE FOODS NTM SpA Via Berlino 39 –Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39, Zingonia Verdellino (BG)	Polveri – granulati – compresse – capsule – prodotti disidratati; solo confezionamento di pastine- cereali - sfarinati
FRUTTAGEL Scrl Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26, Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida
G.B. AMBROSOLI SpA Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Polveri
GALBUSERA DOLCIARIA SpA ,Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE SpA Via Mandolossa 82, Gussago BS	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
GELCO Srl Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	GELCO Srl Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Confetti – caramelle – pastigliaggi
GELFIPHARMA INTERNATIONAL Srl Via Po 38/40, S.Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99, Lodi San Grato (LO)	Compresse –capsule
GEPHAR FOOD Srl Via N.Parenti 5, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)	Via N.Parenti 5, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)	Compresse – tavolette – granulati

GIGLIO SpA Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt e prodotti a base di latte
GIO - BUTON &C. S.P.A Via Tomba Forella 3 S.Lazzaro di Savena (BO)	Via Tomba Forella 3 S.Lazzaro di Savena (BO)	Prodotti liquidi sfusi a base di soia da confezionarsi presso altro stabilimento autorizzato
GRICAR CHEMICAL Srl Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule
HALEKO ITALIA Srl Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette – polveri – compresse – pastigliaggi
HEINEKEN ITALIA SpA Loc. Autoporto 9 Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40, Padavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERO ITALIA SpA Via E.Fermi 6, Verona	Via E.Fermi 6, Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL SpA Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 , Milano	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
I.F.E. ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO Srl Via della Provvidenza39/B Rubano (PD)	Via A.Volta 14, Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida -polveri – capsule- compresse
I.G.C. Srl Via Inveruno 95 Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri-granulati-liquidi
IDEA NATURA Srl S.U. Via Mentana 38 Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida-polveri-compresse-capsule-solo confezionamento di granulati
IDI FARMACEUTICI SpA Via Castelli Romani 83/85, Pomezia (RM)	Via Castelli Romani 83/85, Pomezia (RM)	Prodotti in forma liquida
INDACO SpA Loc. Pascarola S.S.87 Caivano (NA)	S.S. 87 Loc. Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: Caramelle
INTERPACK Srl Via Cadriano 27/2 Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN SpA Via del Commercio 22 ,Terni	Via Collatina 413, Roma	Prodotti da forno- pani dietetici
ISTITUTO ERBORISTICO L'ANGELICA Via Galliera 81, Funo di Argelato (BO)	Via Baccanello 29, Terno d'Isola (BG)	Polveri-granulati- Preparati disidratati
ISTITUTO MEDICINA OMEOPATICA IMO SpA Via Vincenzo Monti 6, Milano	Via Firenze 34, Trezzano Rosa (MI)	Compresse – capsule – granulati – polveri – liquidi

IVERS LEE ITALIA Spa Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533, Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri, granulati, liquidi, compresse, tavolette, confetti, biscotti, paste, caramelle, capsule, barrette, gomme da masticare
KOS S.r.L. Via Petrarca 53 Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (Po)	Compresse – capsule – liquidi – polveri
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI Spa Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a Campobasso	Paste dietetiche
LAB. OMEOPATICO HERING Snc Via N.Bixio 35 Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Capsule - compresse
LAB. FITOLIFE Srl Via Domitiana Km 55 Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 Pozzuoli (NA)	Polveri -capsule- solo confezionamento di granulati e liquidi
LABORATORIO BIO LINE Srl Via Roma 15/A Canaro (RO)	Via Roma 15/A Canaro (RO)	Polveri- capsule
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA Srl ,Via Vicenza 2, Schio (VI)	Via Vicenza 2, Schio (VI)	Prodotti in forma liquida -polveri – granulati – compresse – confetti – capsule- prodotti dolciari: caramelle
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE Srl Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse – tavolette – confetti
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. srl Via D.Veneziano 13 Firenze	Via D. Veneziano 13 Firenze	Compresse-capsule-granulati-polveri-prodotti in forma liquida
LACHIFARMA Srl S.S. 16 zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 zona industriale Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida – polveri – granulati – compresse – capsule
LEAF ITALIA Srl Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA Srl Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LO BELLO FOSFOVIT Srl S.S.114 Contrada Biggemi, Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi, Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno – biscotti s/glutine – polveri – solo confez. di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. Spa Viale Solferino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
MARCO ANTONETTO S.p.A Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri – granulati – compresse – estrusi
MEDISPORT Srl Via Varese 11, Pioltello (MI)	Via Varese 11, Pioltello (MI)	Polveri – tavolette – compresse – granulati

MEDOSAN Industrie Biochimiche Riunite Srl Via di Cancelliera 12 Cecchina di Albano Laziale (RM)	Via di Cancelliera 12 Cecchina di Albano Laziale (RM)	Polveri-granulati –compresse- capsule
MOLDES Srl Via Monferrato 1 Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri-granulati–compresse-tavolette–capsule
MOLINO OLEIFICIO NICOLI Spa Via Matris Domini 21, Bergamo	Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MONTEFARMACO Spa Via F.Turati 3, Milano	Via G.Galilei 7, Pero (MI)	Polveri – compresse – tavolette – confetti – granulati – capsule – prodotti in forma liquida
NESTLE' ITALIANA Spa Via G.Richard 5, Milano	Via Gragnanese , Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
NESTLE' ITALIANA Spa Via G.Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno – paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY Spa Loc.Crocioni 43/A Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A Bussolengo (VR)	Polveri- granulati-compresse
NEW PHARMA Srl Via Mecenate 76/3, Milano	Via Mecenate 76/3, Milano	Liofilizzati – prodotti in forma liquida – polveri – capsule –compresse –tavolette
NOVE ALPI Snc di Bolognesi Grassi e C. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno – polveri granulati – tavolette – compresse – prodotti dolciari: marmellate e confetture – salse
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SpA Via A. De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Via A.De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno-biscotti
NYL SERVICE Srl Via Due Ponti 196/E, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida – compresse – capsule – polveri
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana Srl Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida – capsule-compresse
OLEIFICIO MEDIO PIAVE Spa Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Olii dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI SpA Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale Cremona	Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale Cremona	Olii dietetici
PARMACOTTO Spa Via G.M. Conforti 21,Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT Spa Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte – succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PASTIFICIO DI CHIAVENNA Srl Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche

PASTIFICIO GAZZOLA Spa Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI Spa Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche
PENTA Srl Via del Consorzio 23 Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 14, Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi-0 Solo confez. capsule granulati, compresse
PERFETTI Spa Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Compresse – confetti – pastigliaggi –caramelle
PETRINI Spa Via IV Novembre 2/4, Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4, Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM SpA Via Merli 1, Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1, Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse – capsule – polveri – granulati – tavolette – perle
PLADA NORD Srl Via Migliara 45 Latina	Via Donizzetti 7, Moguzzo (CO)	Yogurt –prodotti lattiero caseari- succhi e preparati a base di frutta e verdure
PLADA NORD Srl Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno-polveri-latti liquidi e in polvere per l'infanzia-olii dietetici-paste e sfarinati-liofilizzati
PLADA SUD Srl Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno – omogeneizzati – succhi di frutta-formaggi fusi
QUAKER BEVERAGES ITALIA Spa Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
QUARANTA SANTE Via Trieste 45, Pontinia (LT)	Via dei Latini 55, Pontinia (LT)	Capsule – compresse – barrette – solo confezionamento di polveri
QUARGENTAN Spa Via Valle 1 Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91, S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta-bevande
R.DI.R. Srl Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida – soluzioni con polveri nel tappo dosatore
R.E.F. Remise en forme Srl Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri – granulati - prodotti in forma liquida – capsule
R.P.SCHERER Spa Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G.Miani 34, Roma	Olii dietetici
RODEXSPORT Srl Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Barrette –granulati- confetture
ROEN Laboratoires Srl Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri – compresse – tavolette – capsule – prodotti in forma liquida

S.I.I.T. Srl Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri – granulati – compresse – capsule
SALINDO Srl Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Olii dietetici
SIGMAR ITALIA Srl Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11, Almé (BG)	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352,Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc.Villa Fiorita, Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri – compresse
SIRC Spa Natural & Dietetic Foods Via E.Fermi 3, Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3, Caleppio di Settala (MI)	Polveri – compresse – capsule – prodotti in forma liquida
SITIA YOMO Spa Via San Vittore al teatro n.1 Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati – prodotti a base di latte
SOBIT Srl Via S.Francesco di Paola 19, L'Aquila	Loc.Immagine Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
SOCALBE SPA Via Martiri della Libertà 66, Scandiano (RE)	Via Galliera Nord 171, San Pietro in Casale (BO)	Prodotti dolciari: caramelle – pastigliaggi; solo confezionamento di polveri e confetti Prodotti in forma liquida polveri – tavolette – compresse – capsule – granulati
SOCALBE SPA Via Martiri della libertà 66, Scandiano (RE)	Via Kennedy 7, Zola Predosa (BO)	Caramelle-pastigliaggi
STAR Stabilimento Alimentare Spa Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via G. Galilei 30, Carnate (MI)	Liofilizzati e prodotti da forno-prodotti in polvere per l'infanzia- omogeneizzati - solo confezionamento di latti in polvere
STERILGARDA Alimenti Spa Via Medole 52/69, Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69, Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti – prodotti in forma liquida – budini
STUDIO 3 FARMA Srl Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida – compresse – capsule – tavolette-polveri
STUDIO 3 FARMA Srl Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida – compresse – capsule – tavolette-polveri
TENUTA SAN FRANCESCO DELLA VIGNA Srl Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Via Crosaris 16, Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida

TORRE IN PIETRA Spa Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici
TRENTOFRUTTA Spa Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Prodotti in forma liquida – omogeneizzati a base di frutta e verdura – succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI Srl Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18, Milano	Polveri – granulati – tavolette – compresse – confetti – capsule
UNIONE LABORATORI Srl Divisione Panem Via Bistolfi 31 Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VECCHI & C. PIAM. S.a p.a. Via Padre G.Semeria 5, Genova	Via Padre G.Semeria 5, Genova	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
VERGA ANTONIO SPUMADOR FONTE S.ANTONIO Spa Via Como 56, Lomazzo (CO	Via alla Fonte 13, Caslino al Piano (CO)	Prodotti in forma liquida
VIBAR NORD Spa Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Polveri – granulati
VOLCHEM Via Dandolo 14, Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14, Grossa di Gazzo (PD)	Polveri – compresse – capsule
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1 Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri –compresse-granulati
WYETH LEDERLE Spa Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Granulati
ZAINI LUIGI Spa Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato – caramelle
ZETA FARMACEUTICI Spa Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10, Sandrigo (VI)	Polveri – granulati – confetti – capsule
ZUEGG SpA Via Francia n.6 Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta –bevande

00A3507

DECRETO 20 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Haase Sandra;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania il 1° aprile 1993, dalla sig.ra Haase Sandra nata a Lübeck il 1° marzo 1971 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A3543

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly, unità di Lanzo e Givoletto, Pont Saint Martin. (Decreto n. 27845).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecno Jolly tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly, con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Lanzo e Givoletto (Torino) (NID 9901TO0038), per un massimo di 36 unità lavorative e Pont Saint Martin (Aosta) (NID 9902AO0860) per un massimo di 44 unità lavorative, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3347

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae, unità di Milano. (Decreto n. 27846).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Sae tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae, con sede in Milano e unità di Milano (NID 9903MI0097), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 27 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 28 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3348

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retail Technology, unità di Noci. (Decreto n. 27847).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Retail Technology tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retail Technology, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari) (NID 9916BA0026), per un massimo di 54 unità lavorative, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 26 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 27 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3349

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, unità di Brugherio e Milano. (Decreto n. 27848).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano), per un massimo di 12 unità lavorative e di Milano (NID 9903MI0103), per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3350

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, unità di Bergamo. (Decreto n. 27849).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999, nella quale è stato approvato l'ulteriore periodo del programma di ristrutturazione aziendale limitato alla sola unità produttiva di Bergamo con esclusione degli uffici periferici come da allegata deliberazione che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sace Low Voltage già Abb Sace, con sede in Milano e unità di Bergamo (NID 9903BG0006) per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1998 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3351

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sace dal 1° gennaio 1999 Abb Sace L.V. e Abb Sace T.M.S. S.p.a., unità di Bergamo e Dalmine. (Decreto n. 27850).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Sace dal 1° gennaio 1999 Abb Sace L.V. e Abb Sace T.M.S. S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 26 maggio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999, nella quale è stato approvato l'ulteriore periodo del programma di ristrutturazione aziendale limitato alla sola unità produttiva di Bergamo con esclusione degli uffici periferici come da allegata deliberazione che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sace dal 1° gennaio 1999 Abb L.V. e Abb Sace T.M.S. S.p.a., con sede in Bergamo e unità di Bergamo (NID 9803BG0015) per un massimo di 22 unità lavorative e Dalmine (Bergamo) (NID 9803BG0015) per un massimo di 48 unità lavorative per il periodo dal 3 novembre 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1998 con decorrenza 3 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3352

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, unità di Lecce e provincia, Marcon e Portogruaro, Taranto. (Decreto n. 27851).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Rebin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 1999, n. 26552, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo 14 aprile 1998 - 13 ottobre 1998 in favore di complessivi n. 173 dipendenti;

Considerato che ad un attento esame del verbale di accordo del 6 ottobre 1998, che fa parte integrante del presente provvedimento, è stato concordato tra l'azienda e le OO.SS. dei lavoratori, l'estensione del predetto trattamento all'intero organico aziendale, pari a 348 lavoratori, in considerazione dell'aggravarsi delle difficolta' della società che hanno portato la medesima alla dichiarazione di fallimento a far data del 22 ottobre 1998;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto concordato nel predetto verbale del 6 ottobre 1998, di annullare e sostituire il precitato decreto direttoriale del 30 giugno 1999 e di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998 a tutto il personale in forza alla società di cui trattasi;

Decreta:

per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce, unità di Lecce e provincia (NID 9816LE0004), per un massimo di 118 unita' lavorative, Marcon e Portogruaro (Venezia) (NID 9806VE0608) per un massimo di 153 unità lavorative, Taranto (NID 9816TA0015), per un massimo di 77 unità lavorative, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge 160/1988, in quanto la societa' è stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata a far data del 22 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 giugno 1999, n. 26552.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3353

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre S.p.a. ora Enichem S.p.a., unità di Ottana. (Decreto n. 27852).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Enichem Fibre S.p.a. ora Enichem S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione salariale per trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 6 febbraio 1998 al 5 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo predetto;

Visto il decreto ministeriale datato 18 febbraio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 febbraio 1996, il suddetto trattamento, ai sensi della delibera CIPE, del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 gennaio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipenderiti dalla S.p.a. Enichem Fibre Spa ora Enichem S.p.a., con sede in Palermo, ora Milano, unita' di Ottana (Nuoro) (NID9820NU0004), per un massimo di 240 unità lavorative per il periodo dal 6 febbraio 1998 al 5 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1998 con decorrenza 6 febbraio 1998, delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 6 agosto 1998 al 5 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 6 agosto 1998, delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 febbraio 1999 al 5 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 6 febbraio 1999, delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 agosto 1999 al 5 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1999 con decorrenza 6 agosto 1999, delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sara' pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3354

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Treglia Pasquale, unità di Sessa Aurunca. (Decreto n. 27853).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista l'istanza della ditta soc. Treglia Pasquale, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Treglia Pasquale, con sede in Minturno (Latina), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per un massimo di 13 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 1986 al 30 aprile 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3355

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angelo Marinelli, unità di Caserta, Napoli (settore edile) e Napoli (settore metalmeccanico). (Decreto n. 27854).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 363 del 16 giugno 1999 pronunciata dal tribunale di Napoli, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Angelo Marinelli;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art.1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angelo Marinelli, sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), unità in Caserta (NID 9915CE0020), per un massimo di 122 unità lavorative, Napoli (settore edile) (NID 9915NA0084), per un massimo di 15 unità lavorative, Napoli (settore metalmeccanico) (NID 9915000084), per un massimo di 101 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 16 dicembre 1999 al 15 giugno 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3356

DECRETO 21 febbraio 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Giorgio a Cremano 265», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperativa ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1999, con il quale la società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Giorgio a Cremano 265», con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Mario Di Napoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Mario Di Napoli comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Marcello, con studio in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via Gramsci n. 71, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Giorgio a Cremano 265», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto ministeriale 20 settembre 1999, in sostituzione del dott. Mario Di Napoli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro*: CARON

00A3380

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè, unità di loc. Lamar di Gardolo n. 80. (Decreto n. 27870).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1364 del 10 giugno 1999 emesso dal tribunale di Trento con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Bernabè;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè, con sede in località Lamar di Gardolo (Trento), unità in località Lamar di Gardolo n. 80 (Trento) (NID 9905TN0014), per un massimo di 72 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 settembre 1999, n. 27034.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 10 dicembre 1999 al 9 giugno 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3585

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., unità di Siderno. (Decreto n. 27871).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 1003 del 17 giugno 1999 pronunciata dal tribunale di Locri (Reggio Calabria), che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Laboratorio B.P.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., con sede in Siderno (Reggio Calabria), unità in Siderno (Reggio Calabria) (NID 9918RC0020), per un massimo di 23 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 dicembre 1999 al 17 giugno 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3586

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, unità di Ariccia, Cagliari, Cassino, Frosinone, Latina, Montecompatri, Oristano, Tivoli e Velletri. (Decreto n. 27872).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 7 luglio 1998 con il quale la S.p.a. Siciet, è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 16 giugno 1999;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma), unità in Ariccia (Roma) (NID 9912000001), per un massimo di 102 unità lavorative, Cagliari, per un massimo di 78 unità lavorative, Cassino (Frosinone) (NID 9912000018), per un massimo di 58 unità lavorative, Frosinone (NID 9912000018), per un massimo di 17 unità lavorative, Latina (NID 9912000018), per un massimo di 2 unità lavorative, Montecompatri (Roma) (NID 9912000018), per un massimo di 19 unità lavorative, Oristano, per un massimo di 33 unità lavorative, Tivoli (Roma) (NID 9912000018), per un massimo di 3 unità lavorative, Velletri (Roma) (NID 9912000018), per un massimo di 28 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 17 dicembre 1999 al 16 giugno 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione, del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3587

DECRETO 25 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, unità di Casale Monferrato. (Decreto n. 27873).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 è successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Barboglio confezioni, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 settembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore confezioni in serie applicato, a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Considerato che la società ha già usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale (CIGS-CIGO e contratto di solidarietà) per un periodo complessivo pari a 147 settimane;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al completamento del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto della vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria) (NID 9901000023), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità.

Art. 2.

L'I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3588

DECRETO 1° marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Santermana», in Santeramo in Colle.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legilslativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 giugno 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Santermana», pos. n. 2377/127019, con sede in Santeramo in Colle, costituita per rogito notaio dott. Antonio De Luise in data 7 luglio 1973, repertorio n. 11008, registro imprese n. 7436, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1° marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3132

DECRETO 1° marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Campione», in Trani.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 c.c., così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legilslativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 febbraio 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Campione», pos. n. 7051/255159, con sede in Trani, costituita per rogito notaio dott. Onofrio Bottaro in data 10 settembre 1991, repertorio n. 55920, registro imprese n. 10992, omologata dal Tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1° marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3133

DECRETO 1° marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Compucoop», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legilslativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 giugno 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Compucoop», pos. n. 6092/226955, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Domenico Memeo in data 30 gennaio 1987, repertorio n. 9539, registro imprese n. 21371, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1° marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3134

DECRETO 3 marzo 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arena Rossa», in Gaeta.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la lettera in data 24 novembre 1999 con la quale il rag. Rinaldo De Filippis rassegnava le dimissioni;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del rag. Rinaldo De Filippis si nomina in sostituzione dello stesso De Filippis con il dott. Pasquale Nardella avente studio in Formia, via Conca n. 49;

Decreta:

Di nominare il dott. Pasquale Nardella ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Arena Rossa» a r.l., avente sede in Gaeta, via XXIV maggio n. 10, costituita in data 19 giugno 1982, rogito notaio Pasquale De Cerbo di Gaeta, repert. n. 3296.

Latina, 3 marzo 2000

Il direttore: D'INCERTOPADRE

00A3135

DECRETO 8 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil casa speranza a r.l.», in Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edil casa speranza» a r.l., con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri, 8, costituita per rogito dott. Francesco Tumbiolo, repertorio n. 160550 in data 29 aprile 1968, registro società n. 3325, tribunale di Pisa, posizione n. 781/106916.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 8 marzo 2000

Il direttore: ANTONUCCI

00A3551

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Itaca», in Tursi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 19 novembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Itaca», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Itaca», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 9 marzo 2000

Il direttore: MARSEGLIA

00A3644

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «A.A.P.I. Perla a r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 25 febbraio 2000 eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa A.A.P.I. Perla, con sede in Sanremo, via Roma, 59, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «A.A.P.I. Perla a r.l.», con sede in Sanremo in via Roma, 59 costituita per rogito notaio Alberto Suetta in data 8 maggio 1978, repertorio numero 4401 registro imprese n. 2578, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 13 marzo 2000

Il direttore: FERSINI

00A3553

DECRETO 14 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Rione Addone», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro cosorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con i Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste le leggi del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa a r.l. «Rione Addone», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Modeo P. in data 4 maggio 1955, registro società n. 450 del tribunale di Potenza BUSC n. 290.

Potenza, 14 marzo 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A3645

DECRETO 20 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Soreto natura Calabria», in Dinami.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544, del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 2 settembre 1999 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso; preso atto della nota n. 1705 del 6 marzo 2000 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione divisione I - Sezione V, segr. commerciale centrale cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Soreto natura Calabria», con sede in Dinami, via Roma, 11, costituita per rotito del notaio Notaro Francesco in Lamezia Terme, repertorio n. 70485 in data 1° ottobre 1991, posizione BUSC n. 2946, registro delle società n. 2264 del 16 ottobre 1991 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 marzo 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A3589

DECRETO 20 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Carmine Bagnato», in Tropea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544, del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 22 maggio 1996 dall'ispettore Santoro Silvana; preso atto della nota n. 1705 del 6 marzo 2000 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione divisione I - Sezione V, segr. commerciale centrale cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Carmine Bagnato», con sede in Tropea, via Pian Regolatore, 5, costituita per rogito del notaio Domenico Corso in Tropea, repertorio n. 374 in data 8 gennaio 1936, posizione BUSC n. 2/29075, registro delle società n. 444 del 16 aprile 1936 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 marzo 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A3590

DECRETO 20 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «I figli del mare», in Nicotera Marina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544, del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 30 gennaio 1998 dall'ispettore Mazzeo Giuseppe; preso atto della nota n. 1705 del 6 marzo 2000 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione divisione I - Sezione V, segr. commerciale centrale cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «I figli del mare», con sede in Nicotera Marina, via Marina, 20, costituita per rogito del notaio Alfonso De Luca in Nicotera, repertorio n. 275 in data 9 dicembre 1952, posizione BUSC n. 45/41150, registro delle società n. 71 del 5 marzo 1953 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 marzo 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A3591

DECRETO 20 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Costa Magra», in Acquaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544, del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 5 marzo 1996 dall'ispettore Esposito Antonio; preso atto della nota n. 1705 del 6 marzo 2000 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione divisione I - Sezione V, segr. commerciale centrale cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Costa Magra», con sede in Acquaro, corso Umberto I, 36, costituita per rogito del notaio Miceli Tommaso in Vibo Valentia, repertorio n. 8100 in data 20 settembre 1978, posizione BUSC n. 1393/162058, registro delle società n. 404 del 23 ottobre 1978 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 marzo 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A3592

DECRETO 20 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Tecno For Coop» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 5 settembre 1989, repertorio n. 6376, registro società n. 227/1989, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Progetto Italia» a r.l., con sede in Rosarno costituita per rogito notaio Francesco Orabona in data 8 gennaio 1986, repertorio n. 2406, registro società n. 1525, tribunale di Palmi;

società cooperativa «CO.P.A.R.» a r.l., con sede in Rizziconi costituita per rogito notaio Domenico Florio in data 11 maggio 1978, repertorio n. 22815/6960, registro società n. 474, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Calabria agrumi» a r.l., con sede in Rosarno costituita per rogito notaio Giampiero Monteleone in data 21 maggio 1996, repertorio n. 13276, registro imprese n. 128419 presso C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

società cooperativa «Alfa coop. Service» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Osvaldo Carillio in data 11 luglio 1985, repertorio n. 5230, registro società n. 286/1985, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 marzo 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A3593

DECRETO 24 marzo 2000.

Modificazione dell'intestazione della mobilità lunga dalla società Olivetti Tecnost Mael S.p.a. alla società Tecnost Sistemi S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art, 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società Olivetti Tecnost Mael S.p.a., tre posti di mobilità lunga;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 28 settembre 1999 attestante il conferimento delle attività operative della società Olivetti Tecnost Mael S.p.a alla società Tecnotour S.p.a.;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1999 comprovante la modifica della denominazione sociale da Tecnotour S.p.a. in Tecnost Sistemi S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Tecnost Sistemi S.p.a., tre posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società Olivetti Tecnost Mael S.p.a.;

Decreta:

Alla società Tecnost Sistemi S.p.a. è intestato il numero di tre unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società Olivetti Tecnost Mael S.p.a.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A3646

DECRETO 24 marzo 2000.

Modificazione dell'intestazione della mobilità lunga dalla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a. alla società BTR Sealing Systems S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art, 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a., undici posti di mobilità lunga;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 dicembre 1999 attestante la modifica della denominazione sociale da BTR Saiag Sealing Systems S.p.a. in BTR Sealing Systems S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società BTR Sealing Systems S.p.a, undici posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a.;

Decreta:

Alla società BTR Sealing Systems S.p.a., è intestato il numero di undici unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società BTR Saiag Sealing Systems S.p.a.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A3647

DECRETO 24 marzo 2000.

Modificazione dell'intestazione della mobilità lunga dalla società Olivetti Balteadisk S.p.a. alla società Olivetti Techcenter S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art, 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società Olivetti Balteadisk S.p.a., dieci posti di mobilità lunga;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 settembre 1999 attestante il cambiamento della denominazione sociale da Olivetti balteadisk S.p.a. in Olivetti Techcenter S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Olivetti Techcenter S.p.a. dieci posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società Olivetti Balteadisk S.p.a.;

Decreta:

Alla società Olivetti Techcenter S.p.a. è intestato il numero di dieci unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società Olivetti Balteadisk S.p.a.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A3648

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 2000.

Norme relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali in materia di limiti di spesa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli indici dei prezzi praticati dai grossisti per gli anni 1995-1997;

Considerato che il coefficiente di rivalutazione degli indici predetti, relativamente al periodo sopraindicato, è pari a 1,0387;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore più vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 16 marzo 2000 relativa agli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli anni 1997-1999;

Considerato che il coefficiente di rivalutazione degli indici da ultimo citati relativamente al periodo 1997-1999 è pari a 0,9991;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo della somma indicata all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relativa ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché dei candidati che si presentano nella lista regionale, è rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 60.000.000 a L. 62.265.910.

2. L'importo indicato all'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 43, è rivalutato all'anno 1999, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 200 a L. 208.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A3649

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 marzo 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente:

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina francese sig.ra Peyre De Fabregues Nathalie e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise de lettres classiques», conseguito dall'interessata il 26 giugno 1998, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università di AIX - Marsiglia I;

Considerato che la sig.ra Peyre De Fabregues Nathalie risulta in possesso del «C.A.P.E.S.» in lettere classiche e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 13 luglio 1999 dal console d'Italia in Marsiglia che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 25 settembre 1995 dal rettore dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Peyre De Fabregues Nathalie nata a Marseille (Francia) il 25 ottobre 1972, e inerenti alla formazione professionale e di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A3650

DECRETO 7 marzo 2000.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso - 39/A - Geografia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina francese sig.ra Hurtado Santamaria Ana Maria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia y letras», (geografia e historia) conseguito dall'interessata il 14 settembre 1990, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Valladolid;

Considerato che la sig.ra Hurtado Santamaria Ana Maria risulta in possesso del «certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università il 25 settembre 1991 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 7 gennaio 2000 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 21 gennaio 1993 dal Presidente della società «Dante Alighieri» di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Hurtado Santamaria Ana Maria nata a Burgos (Spagna) il 19 ottobre 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso 39/A - Geografia.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A3651

DECRETO 10 marzo 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina austriaca sig.ra Reidel Gudrun Magdalena e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magister del philosophie» conseguito dall'interessata il 24 marzo 1984,

viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università di Leopoldo Franzens di Innsbruck;

Considerato che la sig.ra Reidel Gudrun Magdalena ha prestato servizio con contratto a tempo indeterminato, dal 3 marzo 1984 all'11 settembre 1988 presso il Bundsgymnasium di Bregenz, come risulta dall'attestato rilasciato in data 24 novembre 1998 dal provvediotre agli studi di Voralberg;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal preside del liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Arzignano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Reidel Gudrum Magdalena, nata a Bregenz (Austria) il 9 marzo 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A3652

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 2000.

Iscrizione dell'associazione «Movimento federativo democratico» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE
E TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Aquisita la domanda presentata in data 15 dicembre 1999 alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Tutela del consumatore con la quale l'associazione «Movimento federativo democratico», con sede legale in via Flaminia n. 53, Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998.

Vista la nota n. 1254561 del 15 dicembre 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore la dott.ssa Margherita La Rocca;

Esaminata la documentazione prodotta, nonché quella pervenuta come integrativa a seguito di richiesta avvenuta per le vie brevi da parte della divisione III, ai sensi dell'art.5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 281/1998.

Decreta:

L'associazione «Movimento federativo democratico» con sede legale in Roma, è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore: D'ALESSANDRO

00A3605

DIRETTIVA 18 gennaio 2000.

Corso di formazione in materia di metrologia del personale delle camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, relativo alla disciplina dei titoli e marchi dei metalli preziosi;

Visto l'art. 25 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 1945, n. 831 e dagli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, istitutivo del corso di tirocinio teorico-pratico per esercitare le funzioni inerenti l'attività ispettiva in materia di metrologia legale;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, art. 7, istitutivo del Comitato centrale metrico;

Acquisite le proposte del Comitato centrale metrico nella seduta dell'11 giugno 1999 sulle materie di insegnamento del corso di tirocinio in argomento;

Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di seguito denominata Unioncamere, di cui alla nota n. 3947 del 23 dicembre u.s.;

Considerato:

che il personale destinato a prestare servizio presso gli uffici metrici provinciali, per poter esercitare le funzioni inerenti l'attività ispettiva e conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi, doveva conseguire l'esito favorevole dell'esame di un apposito tirocinio teorico-pratico presso il Ministero dell'industria, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regio decreto n. 242/1909;

che tali corsi erano istituiti con decreto del Ministro dell'industria, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

che la normativa e la procedura sopra indicate, indirizzate a personale statale, non sono applicabili al personale delle camere di commercio;

che pertanto è necessario che sia assicurata la formazione di nuovo personale da adibire alle funzioni ispettive, mediante apposita regolamentazione delle modalità di svolgimento dei corsi;

che è necessario garantire come per il passato modalità omogenee di formazione del personale su tutto il territorio nazionale;

E M A N A

la seguente direttiva:

Art. 1.

L'esercizio da parte del personale delle camere di commercio delle funzioni in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi con l'acquisizione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è subordinato all'esito favorevole di un apposito corso nazionale di formazione di durata complessiva, anche non continuativa, non inferiore a due mesi.

Art. 2.

Il corso per la formazione in materia di metrologia legale è promosso con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale dall'Unioncamere, nel rispetto dei criteri della presente direttiva, avvalendosi, ove ritenga, della collaborazione della competente Direzione generale per l'armonizzazione e tutela del mercato del Ministero dell'industria.

La sede ed il periodo di svolgimento sono definiti dall'Unioncamere.

Art. 3.

Le materie di base oggetto del corso sono le seguenti:

elementi di matematica, fisica, meccanica, disegno ed informatica;

metrologia legale;

teoria delle misure e configurazione degli strumenti per pesare;

tecnica operativa;

saggio dei metalli preziosi e normative;

elementi di diritto amministrativo;

legislazione comunitaria;

elementi di diritto penale e processuale relativi alle contravvenzioni ed alle depenalizzazioni e agli accessi e sequestri.

Art. 4.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Ministro: LETTA

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 11

00A3604

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2000.

Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999);

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1986, n. 2930 e successive modifiche sulla definizione delle caratteristiche dei pescherecci;

Vista la decisione 95/84/CE della Commissione del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 dicembre 1994, n. 3259, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86;

Visto il decreto 6 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) recante l'indicazione di nuovi termini per la rideterminazione dei valori di stazza secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari n. 2030/86 e n. 3259/94;

Ritenuto necessario uniformare i termini temporali indicati dal predetto decreto 6 settembre 1999, entro i quali rideterminare i valori di stazza secondo quanto previsto dai citati regolamenti comunitari.

Considerata la necessità di apportare delle modifiche alla vigente normativa di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1995, sulla potenza dei motori marini, ai fini dell'adeguamento dell'archivio delle licenze di pesca, nonché sulla validità della licenza di pesca;

Valutata l'opportunità di non consentire l'esercizio dell'attività di pesca con motori di potenza superiore a quella prevista dalla licenza;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che hanno espresso parere favorevole nella seduta del 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le navi da pesca, escluse quelle asservite ad impianti di acquacoltura, per le quali non sono stati misurati i valori di stazza in GT, i proprietari e/o armatori devono inoltrare la relativa richiesta al competente ispettorato del R.I.N.A. entro il termine massimo, non prorogabile, di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutte le navi da pesca di cui al punto 1, è fissato al 15 maggio 2000 il termine ultimo per l'effettiva misurazione in GT dei valori di stazza.

3. L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti 1 e 2 comporta l'immediata sospensione della validità della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria.

4. La validità della licenza o dell'attestazione provvisoria è ripristinata, con le modalità previste dall'art. 6, punto 4, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, dopo aver verificato che l'interessato abbia effettuato l'adempimento di cui al precedente punto 2.

Art. 2.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 28 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 sono soppressi.

Art. 3.

1. L'art. 6, punto 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 è soppresso.

Art. 4.

1. Il punto 2 dell'art. 26 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 è soppresso.

Art. 5.

1. L'esercizio dell'attività di pesca con motore di potenza superiore a quella consentita dal relativo documento autorizzatorio comporta l'immediato ritiro della licenza di pesca sino alla data dell'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della potenza stessa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 45

00A3603

DECRETO 16 marzo 2000.

Protezione transitoria a livello nazionale accordata alle modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto i decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1998 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna» sopra indicata;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 1999 dal Centro servizi ortofrutticoli - Società cooperativa a r.l., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, mediante correzione ed integrazione del testo degli articoli 6 e 7 del predetto disciplinare;

Vista la proposta di modificazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 12 novembre 1999, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 60224 del 26 gennaio 2000 con la quale il Ministero per le politiche agricole e forestali, ritenendo che le modifiche di cui sopra rientrino nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la nota del 14 dicembre 1999 con la quale il Centro servizi ortofrutticoli richiedente le modifiche sopra indicate ha chiesto la protezione a titolo transitorio delle stesse ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione delle modiflche sopra esposte, in attesa del richiesto accoglimento, il medesimo «Check Fruit S.r.l.» ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna», ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal Centro servizi ortofrutticoli sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna» secondo le modifiche richieste dallo stesso e concernente la correzione e l'integrazione del testo degli articoli 6 e 7 del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92, chieste dal Centro servizi ortofrutticoli - Società cooperativa a r.l. e contenute nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 12 novembre 1999.

Art. 2.

Salvo i diritti dei soggetti interessati alla produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna» in conformità del disciplinare di produzione registrato con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, colori quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato «Check Fruit S.r.l.».

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «pera dell'Emilia-Romagna» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui al primo comma.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A3607

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2000.

Autorizzazione alla Banca Carime S.p.a. ad emettere in proprio assegni circolari.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la richiesta della Banca Carime S.p.a., con sede legale in Cosenza e capitale sociale di lire 1.607 mld, di essere autorizzata ad emettere assegni circolari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 385/1993:

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza di 513 mln di euro (lire 992 mld), superiore al limite minimo di 25 mln di euro, e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Rilascia

alla Banca Carime S.p.a. l'autorizzazione all'emissione in proprio di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *delegazione del direttore generale*
CLEMENTE E BIANCHI

00A3638

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. ad Innovazione Vita S.p.a. (Provvedimento n. 01486).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 64 del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed i successivi provvedimenti dell'ISVAP del 1° aprile 1998 e del 30 novembre 1999 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa, rispettivamente, nei rami VI e III di cui alla predetta tabella, rilasciati alla Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Parma, via Università n. 1;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il successivo decreto ministeriale del 29 aprile 1992 ed il provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 1999 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa, rispettivamente, nei rami VI e III di cui alla predetta tabella, rilasciati ad Innovazione Vita S.p.a. con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. e di Innovazione Vita, rispettivamente, in data 7 e 8 luglio 1999 concernenti il trasferimento da Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. ad Innovazione Vita S.p.a. del portafoglio dei contratti acquisiti fino al 31 dicembre 1994 come ex 515 SIS Vita S.p.a.;

Vista la convenzione regolante il predetto trasferimento di portafoglio stipulata in data 25 novembre 1999 fra le citate società;

Vista l'istanza del 10 dicembre 1999 con la quale Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento ad Innovazione Vita S.p.a. del predetto portafoglio;

Rilevato che Innovazione Vita S.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa negli stessi rami nei quali sono comprese le polizze ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 16 marzo 2000, si è espresso favorevolmente in merito all'accoglimento dell'istanza soprarichiamata presentata dalla Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni regolanti il trasferimento da Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. ad Innovazione Vita S.p.a. del portafoglio dei contratti compresi nei rami I e V indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dall'impresa cedente fino al 31 dicembre 1994 come ex SIS Vita S.p.a.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A3546

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in località Mortirolo/Fontana da parte del sig. Pietroboni Alessandro. (Deliberazione n. VI/48120).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vin-

colo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pietroboni Alessandro per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in località Mortirolo/Fontana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter della* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappali numeri 28, 29, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato e sistemazioni esterne in località Mortirolo/Fontana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'an. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3681

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della struttura baraccale in località Florin da parte del sig. Cusini Mario Felice. (Deliberazione n. VI/48121).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Cusini Mario Felice per la ristrutturazione della struttura baraccale in località Florin;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter della* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio) foglio 40, mapp. n. 505, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della struttura baraccale in località Florin da parte del sig. Cusini Mario Felice;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3682

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione rustico in località Travagnolo da parte del sig. Ercoli Giovanni. (Deliberazione n. VI/48122).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Ercoli Giovanni per riqualificazione rustico in località Travagnolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia) foglio 1, mappale n. 1591, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per riqualificazione rustico in località Travagnolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'an. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3683

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di un fabbricato rurale da parte del sig. Cusini Vito. (Deliberazione n. VI/48123).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 19 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Cusini vito per ampliamento fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio) foglio 42, mapp. n.141, 142, 240, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato rurale da parte del sig. Cusini Vito;

2) di dare atto che le suddette opere sono già state realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle areee ha efficacia in sanatoria;

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3684

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2000.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di collegamento dalla località Redeul alla strada esistente da parte della sig.ra Petrucci Annamaria. (Deliberazione n. VI/48124).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 novembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Tovo di Sant'Agata (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte della sig.ra Petrucci Annamaria per la realizzazione di strada di collegamento dalla località Redeul alla strada esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo di Sant'Agata, foglio 15, mappali numeri 500, 499, 393, 391, 497, 493, 494, 495, 677 per la sola parte interessta alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada collegamento dalla località Redeul alla strada esistente da parte della sig.ra Petrucci Annamaria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 2000

Il segretario: SALA

00A3685

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95-101;

Visti il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 25 del 27 gennaio 1998, che ha fissato gli obiettivi della programmazione universitaria per il triennio 1998-2000, e il successivo decreto ministeriale n. 267 del 6 marzo 1998, che ha individuato tra quelli suddetti gli obiettivi prioritari;

Considerato che tra tali obiettivi prioritari è compresa l'istituzione della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria (obiettivo g2);

Viste le deliberazioni del senato accademico n. 21 del 13 settembre 1996 e n. 1 del 16 giugno 1998, del consiglio di amministrazione n. 32 del 24 settembre 1996 e n. 2 del 3 giugno 1998 e del Comitato universitario regionale di coordinamento per la Campania n. 2 del 9 settembre 1996 e n. 2 del 14 luglio 1998, relative all'istituzione di detta scuola con sede amministrativa presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, in convenzione con tutti gli altri Atenei campani;

Viste le deliberazioni del senato accademico n. 6 del 14 maggio 1999 e del consiglio di amministrazione n. 15 del 22 giugno 1999 relative alla modifica dello statuto con l'inserimento nell'allegato *C* della sopracitata scuola di specializzazione;

Vista la nota prot. n. 1479 del 10 febbraio 2000 con la quale il Ministero dell'univerisità e della ricerca scientifica e tecnologica ha espresso parere favorevole alla suddetta modifica dell'allegato *C* dello statuto;

Decreta:

L'allegato *C* - strutture per la didattica - allo statuto di autonomia dell'Universita degli studi «Federico II» di Napoli è ulteriormente integrato e/o modificato come segue:

STRUTTURE PER LA DIDATTICA
facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma universitario e scuole di specializzazione

Scuole di specilizzazione
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE INTERFACOLTÀ

Dopo la scuola di specializzazione in fisica sanitaria (in collaborazione tra la facoltà di medicina e chirurgia e quella di scienze matematiche, fisiche e naturali), è inserita:

Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria (in convenzione con le altre università e istituti universitari della Campania).

Napoli, 7 marzo 2000

Il pro-rettore: BUCCI

00A3523

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente non riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 6 ottobre 1999 e 21 dicembre 1999;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'università in data 11 novembre 1999 e 24 gennaio 2000;

Vista la nota rettorale prot. 499/II/ds in data 17 febbraio 2000 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione ministeriale in data 13 marzo 2000, prot. 357 Uff. I DAUS che non contiene rilievi e invita il rettore a provvedere alla emanazione e pubblicazione delle modifiche allo statuto di autonomia dell'università proposte;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse del presente decreto, risulta essere modificato come di seguito riportato:

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione, punto 2, lettera f)

dal Presidente della camera di commercio di Milano o da un componente della giunta camerale da lui designato;

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione, punto 2, lettera g)

da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei consiglieri, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10.

Funzionamento del consiglio di amministrazione punto 2, lettera a)

elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Indennità, punto 1

Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al rettore e al prorettore;

b) ai presidi di facoltà;

c) ai presidenti di corso di laurea;

d) ai componenti del consiglio di amministrazione;

ed inoltre:

e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione;

f) ai presidenti dei centri di servizio.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo V

IL RETTORE

Art. 16.

Compiti e attribuzioni del rettore, punto 2

Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per non più di due mandati.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 22.

Il preside di facoltà, punto 2

Il Preside è eletto dal consiglio di facoltà secondo le modalità esposte nel seguente art. 23, comma 2, lettera *a)* e può essere rieletto consecutivamente per non più di due mandati.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo II

I CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA

Art. 24.

I consigli di corso di laurea e di diploma, punto 6

Il consiglio di corso di laurea o di diploma è presieduto dal presidente eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, è nominato dal rettore ed è rinnovabile consecutivamente per non più di due mandati. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 marzo 2000

Il rettore: ALBERONI

00A3524

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 marzo 2000, n. **17.**

Personale iscritto alla gestione separata Stato. Spesa per trattamenti di quiescenza (indennità *una tantum* in luogo di pensione, costituzione della posizione assicurativa e ricongiunzione di servizi) e acquisizione delle contribuzioni da riscatto e da ricongiunzione. Aspetti contabili.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni, centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato

Agli uffici centrali di bilancio e ai servizi e uffici di ragioneria delle amministrazioni autonome dello Stato

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei Conti - Segretariato generale

Ai Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (ex Ragionerie regionali, ex Ragionerie provinciali del tesoro)

Alle Università degli studi

Agli Osservatori astronomici. astrofisici e vesuviano

All'Azienda nazionale assistenza volo

Alla Cassa depositi e prestiti

All'ente nazionale per le strade statali

All'Ente per gli interventi mercato agricolo

All'Inps

Com'è noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale aventi titolo ad analogo trattamento pensionistico. Sotto il profilo contabile quest'istituto fino ad oggi ha curato l'acquisizione dei versamenti contributivi ordinari gravanti sulle retribuzioni dei dipendenti. Dal 1° gennaio 2000 debbono invece affluire all'INPDAP anche i contributi dovuti per i riscatti e le ricongiunzioni versati dai dipendenti e dalle amministrazioni. Inoltre l'INPDAP dovrà provvedere, sempre dalla stessa data, al pagamento delle indennità in luogo di pensione e della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nonché alle regolarizzazioni finanziarie con altre gestioni previdenziali.

Per quanto riguarda, invece, la competenza per l'adozione dei provvedimenti, che danno luogo sia al pagamento delle prestazioni pensionistiche che all'acquisizione dei versamenti contributivi, rimarrà a carico delle singole amministrazioni statali fino a quando l'INPDAP non sia in grado di provvedervi direttamente contestualmente al conferimento dei trattamenti di quiescenza.

Conseguentemente, in tale situazione di transitorietà, per tutte le amministrazioni rimangono in essere le modalità di controllo di tali provvedimenti. In particolare rimane ferma la competenza all'esame preventivo da parte degli Uffici centrali del bilancio, per quelli emessi dalle amministrazioni statali centrali, e da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, per i provvedimenti emessi dalle amministrazioni statali periferiche.

Le predette amministrazioni statali continueranno ad inviare detti provvedimenti ai competenti uffici di ragioneria, i quali, espletati gli adempimenti previsti, invieranno copia dei decreti alle sedi territoriali INPDAP.

È necessario, inoltre, porre in evidenza che i decreti di liquidazione di indennità *una tantum* e di costituzione di posizione assicurativa sono soggetti anche al controllo successivo dei competenti uffici della Corte dei conti.

Sarà cura degli stessi uffici di ragioneria inviare alla Corte dei conti i decreti in parola unitamente alla relativa documentazione.

Pertanto tutti i contributi relativi a provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni statali dopo il 31 dicembre 1999, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi ammessi a riscatto od a ricongiunzione, dovranno affluire a quest'Istituto.

Ugualmente dovranno essere versate all'INPDAP le somme relative alle rate maturate dopo il 31 dicembre 1999, nel caso di pagamenti in forma rateale ovvero di pagamenti del contributo in unica soluzione, derivanti da provvedimenti adottati prima di tale data.

Le attività, quindi, in entrata per l'acquisizione dei contributi sopra descritti (riscatti e ricongiunzioni) e quelle in uscita (pagamento indennità *una tantum,* ricongiunzioni e costituzione posizione assicurativa) saranno curate dalle sedi territoriali INPDAP.

Pertanto i versamenti rateali da parte delle amministrazioni dovranno continuare ad essere effettuati sulle contabilità speciali delle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia. In particolare nella contabilità speciale n. 1095 (contributi per dipendenti).

Per quanto riguarda, invece, il pagamento del contributo in unica soluzione, saranno le sedi periferiche dell'INPDAP a fornire alle amministrazioni richiedenti ed agli interessati il numero di conto corrente postale sul quale i dipendenti dovranno effettuare il versamento.

Le Sedi, con ulteriori disposizioni interne, saranno messe in condizione di provvedere ai pagamenti dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni dello Stato.

Dal momento che i provvedimenti, che danno luogo al pagamento delle prestazioni pensionistiche ed all'acquisizione dei versamenti contributivi, sono ancora a carico delle amministrazioni statali è necessario che queste ultime trasmettano alle sedi periferiche dell'INPDAP competenti per territorio i documenti amministrativi sottoelencati distinti per tipologia:

1) liquidazione indennità *una tantum,* o costituzione posizione assicurativa ovvero ricongiunzione verso altre gestioni previdenziali (es. legge n. 29/79, legge n. 45/1990 ecc.):

determinazione;

2) ricongiunzione da altre gestioni previdenziali dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini del trattamento di quiescenza, iscritti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla gestione separata istituita presso l'INPDAP:

determinazione;

comunicazione alla competente sede provinciale INPDAP delle modalità già scelte da parte dell'interessato per il recupero dell'onere;

copia della richiesta all'INPS o ad altre gestioni previdenziali di rimborso contributi;

comunicazione all'INPS o ad altre gestioni che tutte le richieste di trasferimento di contributi non soddisfatte al 31 dicembre 1999 si devono intendere come richieste di trasferimento all'INPDAP con le modalità già in essere per altre casse amministrate;

3) riscatto periodo corso legale di laurea ai fini del trattamento di quiescenza:

determinazione;

comunicazione alla competente sede provinciale INPDAP delle modalità già scelte dall'interessato per il recupero dell'onere;

4) servizi computabili o riscattabili, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza (art. 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092):

determinazione;

richiesta all'INPS rimborso contributi dei periodi computati;

comunicazione alla Sede provinciale INPDAP delle modalità già scelte da parte dell'interessato per il recupero del contributo di riscatto;

comunicazione all'INPS che tutte le richieste di trasferimento di contributi non soddisfatte al 31 dicembre 1999 si devono intendere come richieste di trasferimento all'INPDAP con le modalità già in essere per le altre casse amministrate da questo Istituto.

Giova inoltre precisare che per coloro che hanno già in corso il pagamento dell'onere rateizzato della ricongiunzione e del riscatto del corso di laurea o di periodi comunque riscattabili, la documentazione indicata ai sopra richiamati punti 2), 3) e 4) dovrà essere trasmessa in copia alla competente sede INPDAP, avendo altresì cura di comunicare se il trasferimento da parte dell'INPS sia o meno avvenuto.

Si precisa inoltre che le amministrazioni, in caso di versamenti cumulativi, dovranno fornire alle sedi periferiche dell'INPDAP un elenco dei dipendenti e dei relativi importi cui il versamento si riferisce per consentire un riscontro con le quietanze della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione adottati dalle amministrazioni statali per dipendenti che successivamente all'accettazione dell'onere siano transitati alle dipendenze di un'amministrazione non statale, le somme trattenute dovranno essere versate con le modalità predette alle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia.

Per i rapporti finanziari connessi agli oneri per pensioni ripartite ex legge n. 523/1954 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 tra le gestioni pensionistiche ex casse C.P.D.E.L., C.P.S, C.P.I. e C.P.U.G. e lo Stato, si precisa che a quest'ultimo subentra la gestione separata Stato anche in relazione alle partite pensionistiche pregresse, ancora insolute alla data del 1° gennaio 2000.

Invece agli eventuali rimborsi di contributi, a qualsiasi titolo versati da dipendenti a da amministrazioni, dovrà farvi fronte l'INPDAP.

Si evidenzia infine, con riguardo alle gestioni pensionistiche diverse dalla gestione separata Stato, che nulla è innovato per quanto concerne i rapporti finanziari con lo Stato.

Pertanto rimangono di competenza delle singole amministrazioni già tenute a tali adempimenti i rimborsi degli oneri relativi a particolari benefici attribuiti in pensione ed il cui finanziamento è posto a carico del bilancio dello Stato dalle rispettive leggi concessive, nonché quelli dovuti da singole amministrazioni in qualità di enti datori di lavoro a titolo di rivalsa da parte di questo Istituto.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato.

Il direttore generale: SIMI

00A3547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 marzo 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione delle denominazioni comunali di origine (De.Co) per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali».

Dichiarano di eleggere domicilio presso Anci Servizi - piazza Cola di Rienzo n. 69 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 marzo 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Proposta di legge di iniziativa popolare in materia di immigrazione».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

00A3715

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 marzo 2000

Dollaro USA	0,9568
Yen giapponese	100,77
Dracma greca	334,48
Corona danese	7,4464
Corona svedese	8,2455
Sterlina	0,60320
Corona norvegese	8,0625
Corona ceca	35,569
Lira cipriota	0,57484
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,97
Zloty polacco	3,9095
Tallero sloveno	203,3242
Franco svizzero	1,5896
Dollaro canadese	1,3935
Dollaro australiano	1,5735
Dollaro neozelandese	1,9175
Rand sudafricano	6,2192

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3716

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale e artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Volturara Irpina.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 2 marzo 2000, ha disposto lo scioglimento degli organi con fuzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale e artigiana di Volturara Irpinai - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volturara Irpina (Avellino), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A3564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 216 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEROQUEL, nelle forme e confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse rivestite con film;

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano) - Palazzo Volta - Via F. Sforza - c.a.p. 20080 Italia - codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 032944011 (in base 10) - 0ZFCWC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A - Nota: 37 e 71-*bis*»;

prezzo: non prezzo medio europeo (contrattazione), L. 10.000;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Ltd., stabilimento sito in Regno Unito, Macclesfield (produzione, confezionamento e controlli); Zeneca Pharmaceuticals Inc., stabilimento sito in Delaware (U.S.A.) - 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk); Zeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento e controlli); Zeneca Farma SA, stabilimento sito in Spagna, Porrino - Pontevedra (confezionamento e controlli); Zeneca GmbH, stabilimento sito in Germania, Plankstadt (confezionamento e controlli); Zeneca NV, stabilimento sito in Belgio, Destelbergen (confezionamento e controlli); Unipack Limited stabilimento sito in United Kingdom, Shotgate - Wickford - Essex (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 25 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 28,78 mg equivalente a quetiapina base 25 mg;

eccipienti: povidone 7 mg; calcio fosfato bibasico diidrato 8,72 mg; cellulosa microcristallina 28,50 mg; lattosio monoidrato 19,00 mg; sodio amido glicolato 7,00 mg; magnesio stearato 1,00 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 - 1,56 mg; macrogol 400 - 0,31 mg; titanio biossido 0,59 mg; ossido ferro giallo 0,02 mg; ossido ferro rosso 0,02 mg;

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 032944023 (in base 10) - 0ZFCWR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Ltd., stabilimento sito in Regno Unito, Macclesfield (produzione, confezionamento e controlli); Zeneca Pharmaceuticals Inc., stabilimento sito in Delaware (U.S.A.) - 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk); Zeneca Pharma, stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (controllo e confezionamento); Zeneca Farma SA, stabilimento sito in Spagna, Porrino - Pontevedra (controllo e confezionamento); Zeneca GmbH, stabilimento sito in Germania, Plankstadt (controllo e confezionamento); Zeneca NV, stabilimento sito in Belgio, Destelbergen (controllo e confezionamento); Unipack Limitet stabilimento sito in United Kingdom, Shotgate - Wickford - Essex (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 100 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 115,13 mg equivalente a quetiapina base 100 mg;

eccipienti: povidone 10 mg; calcio fosfato bibasico diidrato 10 mg; cellulosa microcristallina 73,07 mg; lattosio monoidrato 20,7 mg; sodio amido glicolato 18 mg; magnesio stearato 3,1 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 - 3,91 mg; macrogol 400 - 0,78 mg; titanio biossido 1,44 mg; ossido ferro giallo 0,12 mg;

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 032944035 (in base 10) - 0ZFCX3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A - Nota: 37 e 71-*bis*»;

prezzo: non prezzo medio europeo (contrattazione) L. 187.000;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Ltd., stabilimento sito in Regno Unito, Macclesfield (produzione, confezionamento e controllo); Zeneca Pharmaceuticals Inc., stabilimento sito in Delaware (U.S.A.) - 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk); Zeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (controllo e confezionamento); Zeneca Farma SA, stabilimento sito in Spagna, Porrino - Pontevedra (controllo e confezionamento); Zeneca GmbH, stabilimento sito in Germania, Plankstadt (controllo e confezionamento); Zeneca NV, stabilimento sito in Belgio, Destelbergen (controllo e confezionamento); Unipack Limited, stabilimento sito in United Kingdom, Shotgate - Wickford - Essex (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 100 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 115,13 mg equivalente a quetiapina base 100 mg;

eccipienti: povidone 10 mg; calcio fosfato bibasico diidrato 10 mg; cellulosa microcristallina 73,07 mg; lattosio monoidrato 20,7 mg; sodio amido glicolato 18 mg; magnesio stearato 3,1 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 - 3,91 mg; macrogol 400 - 0,78 mg; titanio biossido 1,44 mg; ossido ferro giallo 0,12 mg;

confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 032944047 (in base 10) - 0ZFCXH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Ltd., stabilimento sito in Regno Unito, Macclesfield (produzione, confezionamento e controllo); Zeneca Pharmaceuticals Inc., stabilimento sito in Delaware (U.S.A.) - 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk); Zeneca Pharma, stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento primario e secondario); Zeneca Farma SA, stabilimento sito in Spagna, Porrino - Pontevedra (controllo e confezionamento); Zeneca GmbH, stabilimento sito in Germania, Plankstadt (controllo e confezionamento); Zeneca NV, stabilimento sito in Belgio, Destelbergen (controllo e confezionamento); Unipack Limitet stabilimento sito in United Kingdom, Shotgate - Wickfort - Essex (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 200 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 230,26 mg equivalente a quetiapina base 200 mg;

eccipienti: povidone 20 mg; calcio fosfato bibasico diidrato 20 mg; cellulosa microcristallina 146,14 mg; lattosio monoidrato 41,4 mg; sodio amido glicolato 36 mg; magnesio stearato 6,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 - 7,81 mg; macrogol 400 - 1,56 mg; titanio biossido 3,13 mg;

confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 032944050 (in base 10) - 0ZFCXL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C - Nota: 37 e 71-*bis*»;

prezzo: non prezzo medio europeo (contrattazione), L. 280.000;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Ltd., stabilimento sito in Regno Unito, Macclesfield (produzione, confezionamento e controllo); Zeneca Pharmaceuticals Inc., stabilimento sito in Delaware (U.S.A.) - 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk); Zeneca Pharma, stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (controllo e confezionamento); Zeneca Farma SA stabilimento sito in Spagna, Porrino - Pontevedra (controllo e confezionamento); Zeneca GmbH, stabilimento sito in Germania, Plankstadt (controllo e confezionamento); Zeneca NV, stabilimento sito in Belgio, Destelbergen (controllo e confezionamento); Unipack Limited stabilimento sito in United Kingdom, Shotgate - Wickford - Essex (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 200 mg:

principio attivo: quetiapina fumarato 230,26 mg equivalente a quetiapina base 200 mg;

eccipienti: povidone 20 mg; calcio fosfato bibasico diidrato 20 mg; cellulosa microcristallina 146,14 mg; lattosio monoidrato 41,4 mg; sodio amido glicolato 36 mg; magnesio stearato 6,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 - 7,81 mg; macrogol 400 - 1,56 mg; titanio biossido 3,13 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Ramona», in Carbonia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale dell'8 marzo 2000 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Ramona» con sede in Carbonia (Cagliari), via Victor Hugo n. 1, costituita il 24 aprile 1975 per rogito del notaio dott. Maurizio Anni ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Vito Meloni, nato ad Oschiri (Sassari) il 20 giugno 1956.

00A3548

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 marzo 2000 il dott. Francesco Gioiello è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano (Napoli) indicata in oggetto in sostituzione del dott. Roberto Sparano che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 8 marzo 2000 i poteri conferiti al dott. Vincenzo Orazzo commissario governativo della società cooperativa «Edilflavia '80» con sede in Pozzuoli (Napoli), sono stati prorogati fino al 31 maggio 2000.

Con decreto ministeriale 8 marzo 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «C.U.T.E.F. - Cooperativa Urbe Trasporti e Facchinaggio», in Roma, sono stati prorogati fino al 3 giugno 2000.

00A3653

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio:

marchio: 81-PA;

denominazione: Zagara Angela;

sede: Palermo;

punzoni smarriti: 1.

00A3641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Montasio»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la richiesta presentata dal consorzio di tutela del formaggio «Montasio» intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

In considerazione del fatto che il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica unitamente alla scheda guida per la produzione del formaggio in argomento, quale risulta dalla relativa disciplina depositata presso i competenti servizi della Commissione europea, sulla quale incide la modifica proposta.

Eventuali osservazioni adeguatamente motivate relative alla presente proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» dovranno essere presentate da parte dei soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica di qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta di modifica sarà notificata ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2081/92.

La scheda guida per la produzione della DOP «Montasio», registrata con regolamento (CE) della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996, viene di seguito pubblicata, per una più agevole consultazione, unitamente alle modifiche proposte.

Disciplinare per la produzione della DOP «Montasio» registrata con regolamento (CE) della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996

La DOP «Montasio» è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.

La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. Essi non devono utilizzare:

1) alimenti da terreni acquitrinosi;

2) alimenti da bordi strade a denso traffico;

3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;

4) insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati;

5) mangimi industriali medicati;

6) sottoprodotti lavorazione riso;

7) farine di origine animale;

8) polpe di bietola fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.

I caseifici che producono formaggio a DOP «Montasio» e gli stabilimenti di stagionatura devono essere ubicati nella zona di produzione.

Disciplina vigente	Modifica proposta
Il latte utilizzato:	Il latte utilizzato:
deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina	deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di 4 mungiture consecutive;
deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta	invariato
deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C	invariato
	deve soddisfare a un tenore di germi a 30 °C (per ml) $\leq$ 100.000
	deve soddisfare a un titolo di cellule somatiche (per ml) $\leq$ 400.000

Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.

È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

È consentito l'uso del lisozima.

Disciplina vigente	Modifica proposta
La produzione del formaggio a DOP «Montasio», all'interno del caseificio, avviene secondo la seguente sequenza operativa:	La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

1) riscaldamento del latte a 33-35 °C;
2) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;
3) aggiunta caglio in polvere o liquido;
4) coagulazione del latte;
5) rottura della cagliata;
6) cottura a 44-46 °C e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di 20/30 minuti;
7) estrazione della cagliata;
8) pressatura e rivoltamento delle forme;

Disciplina vigente	Modifica proposta
9) marchiatura all'origine con fascere personalizzate	9) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione della data di produzione (anno, mese e giorno) conformemente all'allegato 1
10) salatura a secco oppure in salamoia leggere con eventuale completamento a secco	10) invariato
11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non superiori a 12 °C	11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi 30 giorni e superiori nel proseguo della stagionatura
12) apposizione, da parte del caseificio, della data di produzione (giorno, mese e anno di applicazione delle fascere)	12) soppresso (perché inserito nel punto 9)

Disciplina vigente	Modifica proposta
Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare un tenore massimo di acqua non superiore al 42%	Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%

Disciplina vigente	Modifica proposta
Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:	Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:
1) umidità: 36%	1) umidità massima non superiore a 36,72%
2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%	2) invariato
3) peso: 5-9 kg;	3) peso: 6-8 kg
4) diametro: 30-40 cm	4) diametro: forma 30-35 cm
5) scalzo: max 8 cm	5) invariato
6) crosta: liscia, regolare ed elastica	6) invariato
7) pasta: compatta con leggera occhiatura	7) invariato
8) colore: naturale, leggermente paglierino	8) invariato
9) aroma: caratteristico	9) invariato
10) sapore: piccante e gradevole	10) invariato

È consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purché gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.

Disciplina vigente	Modifica proposta
Assente	La porzionatura e il preconfezionamento devono essere eseguiti dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.

Sulla pasta fresca del formaggio appena prodotto viene apposto il marchio così come risulta nell'allegato 1.

Il formaggio a DOP «Montasio» viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.

ALLEGATO 1

1 - Marchio di qualità
2 - Mese di produzione
3 - Giorno di produzione
4 - N° del caseificio
5 - Sigla della provincia

00A3654

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Volturara Irpina

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 2 marzo 2000, ha nominato il sig. rag. Maurizio De Marchis, commissario straordinario ed i signori prof. Gian Franco Campobasso, avv. Giuseppe Gallo e dott. Francesco Giovanni Viti, componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Volturara Irpina (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 marzo 2000.

00A3565

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.